



N. 12.

Legge che istituisce una tassa sul reddito degli enti morali e delle società in surrogazione delle tasse sui trasferimenti.

Noi Capitani

Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

In surrogazione delle tasse sui trasferimenti è dovuta dagli enti morali e dalle società, anche se aventi sede all'estero, una tassa di lire tre per ogni cento lire del loro reddito immobiliare assoggettato ad imposta normale sul reddito.

Art. 2.

Sono esenti dalla tassa gli istituti di carità e di beneficenza, di istruzione e di educazione esistenti legalmente nello Stato.

Art. 3.

Dal reddito da assoggettarsi a tassa si deduce l'ammontare annuo della imposta normale sul reddito.

Art. 4.

La tassa non si applica se il reddito non supera le mille lire annue.

Art. 5.

Le variazioni di reddito hanno effetto nell'anno successivo a quello in cui sono verificate.

Art. 6.

Entro il 15 aprile di ogni anno l'Ufficio Tributario deve trasmettere all'Ufficio del Registro e delle Ipotecche un elenco degli enti soggetti a tassa con l'indicazione per ciascuno di essi del reddito assoggettato ad imposta per l'anno in corso e dell'imposta normale che lo grava.

Deve altresì entro 15 giorni dalla compilazione dei ruoli suppletivi dare le medesime indicazioni circa le annualità di reddito non comprese nei ruoli principali degli anni di competenza.

Art. 7.

Entro il 15 maggio di ogni anno il Conservatore delle Ipotecche compila il ruolo per la riscossione della tassa.

Detto ruolo resta in pubblicazione dal 16 al 31 maggio presso l'Ufficio del Registro e delle Ipotecche ed il Conservatore ne dà notizia ai contribuenti mediante affissione di apposito manifesto.

Tale pubblicazione tiene luogo di notifica individuale e la liquidazione della tassa diventa definitiva qualora non venga prodotto ricorso contro di essa entro il termine perentorio di quindici giorni.

Art. 8.

La tassa deve essere pagata all'Ufficio del Registro e delle Ipotecche in due rate uguali dal 1° al 15 luglio e dal 1° al 15 dicembre di ogni anno.

Il ritardo nel pagamento è punito con la soprattassa del cinque per cento.

Art. 9.

Per la riscossione della tassa, per il modo di decidere le controversie in materia e per quant'altro non sia contemplato dalla presente legge si fa riferimento, in quanto siano applicabili, alle disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 10.

La presente Legge si applicherà con effetto dal 1° luglio 1943 e la tassa pel corrente anno dovrà essere pagata interamente da 1° al 15 dicembre.

Pel corrente anno i termini di cui agli articoli 6 e 7 sono prorogati di trenta giorni.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 Marzo 1942 (1642 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Carlo Balsimelli - Renato Martelli

IL SEGRETARIO DI STATO

a. i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi